IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **80**

DI DATA: **21/04/2021**

OGGETTO: **PROGETTO BLUEBIOMED: ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS**

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2021.04.23 12:53:35 +02'00'

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2020, n.32 con la quale si autorizzava la presentazione del progetto "*BLUEBIOMED- Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economy*", a valere sul secondo bando per progetti strategici del Programma MED, in scadenza al 10 giugno 2020, successivamente approvato da parte del MED Monitoring Committee;

DATO ATTO che il progetto BLUEBIOMED:

- ha l'obiettivo di:
 - fornire agli attori della Governance dell'area MED un orientamento tecnico a supporto dell'elaborazione di nuove politiche per l'innovazione in tema di Blue-BioEconomy per l'area MED, con particolare riferimento alle sfide europee dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 - *Sustainable Development Goals* SDGs);
 - contribuire all'elaborazione delle singole S3 regionali e nazionali in tema di Blue-BioEconomy e al loro allineamento con le strategie macroregionali MED;
 - contribuire a rafforzare l'ecosistema e la governance della Blue-Bio Economy nell'area MED;
- è stato avviato in data 1° settembre 2020 e terminerà il 30 giugno 2022;
- prevede un finanziamento complessivo di euro 1.507.630,00, di cui euro 150.000,00 per Area Science Park;

ATTESO che, nell'ambito delle attività progettuali, è stato attribuito ad Area Science Park, in ragione delle sue competenze e del suo *know-how* nell'analisi delle politiche territoriali per l'innovazione (RIS3) e nell'elaborazione di *technology* e *market forecast*, il ruolo di partner e coordinatore del *Work Package* n. 3 "*Studying*";

RITENUTO opportuno, in considerazione della specificità della tematica su cui verte il progetto, che include i settori della pesca, dell'acquacultura, delle tecnologie blu e del *Blue Sustainable development*, perseguire gli obiettivi progettuali avvalendosi di elevate competenze tecniche e specialistiche esterne all'Ente;

VALUTATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, con sede in Borgo Grotta Gigante 42/C – Sgonico (TS), possiede il *know-how* e l'*expertise* scientifica adatta e complementare a quella di Area Science Park per il perseguimento dei sopra descritti obiettivi di progetto nell'ambito di un rapporto di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune;

DATO ATTO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

ATTESO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, interpellata sul punto, ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica nel campo della Blue Economy legata ai temi della pesca, dell'acquacoltura, delle biotecnnologie e dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che:

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO di addivenire, coerentemente con la normativa dinanzi citata, alla stipulazione di un accordo di cooperazione istituzionale con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo finalizzato all'instaurazione di un Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale per attività di reciproco interesse pubblico riguardanti la mappatura dei trend d'innovazione nel settore della Blue-Bioeconomy, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede il rimborso da parte di Area Science Park dei costi sostenuti dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per l'esecuzione delle attività previste a suo carico, previa rendicontazione degli stessi e nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di

rendicontazione definiti nel Manuale del Programma MED, entro il limite di euro 12.000,00 (fuori campo IVA) e che i suddetti costi sono interamente coperti dal budget del progetto BlueBiomed;

DATO ATTO che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dinanzi richiamata rimette al Direttore Generale, in base all'art. 25 dello Statuto, l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione del progetto in oggetto;

RITENUTO di adottare il testo dell'accordo allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale e di determinarsi alla sua sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di cooperazione istituzionale orizzontale con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per attività di reciproco interesse pubblico riguardanti la mappatura dei trend d'innovazione nel settore della Blue-Bioeconomy, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi.

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi



Nome: CASALEGGI STEFANO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), rappresentata dal Direttore Generale Stefano Casaleggi, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la sua carica presso la sede del medesimo, in Località Padriciano 99 – Trieste

E

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito per brevità denominato "**OGS**"), rappresentato dalla Dott.ssa Paola Del Negro, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Istituto, domiciliata per la sua funzione presso la sede del medesimo, in Borgo Grotta Gigante 42/C – Sgonico (TS)

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

premesso che

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove

e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- nell'intento di rafforzare in particolare il proprio ruolo di referente tecnico per l'elaborazione di politiche dell'innovazione rispetto alle sfide dello sviluppo sostenibile, non solo in ambito regionale, ma in tutta l'area mediterranea, Area Science Park ha aderito all'iniziativa progettuale denominata "BLUEBIOMED" a valere sul secondo bando del Programma di cooperazione territoriale MED, incentrato sull'Obiettivo Specifico 4.1, Azione 2 "*Mobilise Blue Bioeconomy Innovation Community for clean and sustainable Mediterranean Sea*", giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 21 maggio 2020, n. 32;
- BLUEBIOMED (*Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy*) ha l'obiettivo di:
 - fornire agli attori della *Governance* dell'area MED un orientamento tecnico a supporto dell'elaborazione di nuove politiche per

l'innovazione in tema di *Blue-BioEconomy* per l'area MED, con particolare riferimento alle sfide europee dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 - *Sustainable Development Goals SDGs*);

- contribuire all'elaborazione delle singole S3 regionali e nazionali in tema di *Blue-BioEconomy* e al loro allineamento con le strategie macroregionali MED;
- contribuire a rafforzare l'ecosistema e la *governance* della *Blue-Bio Economy* nell'area MED;

- nell'ambito delle attività progettuali, coordinate da ART-ER S.cons.p.a., avviate nel settembre 2019 e destinate a concludersi a giugno 2022, è stato attribuito ad Area Science Park, in ragione delle sue competenze e del suo *know-how* nell'analisi delle politiche territoriali per l'innovazione (RIS3) e nell'elaborazione di *technology* e *market forecast*, il ruolo di *partner* e coordinatore del *Work Package* n. 3 "*Studying*" con un budget di euro 150.000,00;
- è nel contesto sopradescritto e in considerazione della specificità della tematica su cui verte il progetto, che include i settori della pesca, dell'acquacultura, delle tecnologie blu e del *Blue sustainable development*, che Area Science Park ha valutato opportuno perseguire l'obiettivo di elaborare nuove politiche per l'innovazione in tema di *Blue-BioEconomy* per l'area MED, avvalendosi di elevate competenze tecniche e specialistiche esterne all'Ente nell'ambito di un rapporto di cooperazione con un soggetto pubblico finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune;
- OGS è il soggetto pubblico al quale Area Science Park ha proposto di

cooperare coniugando i rispettivi *know-how* e le rispettive *expertise* scientifiche nel perseguimento del suddetto obiettivo con benefici conoscitivi sia in termini relazionali sia contenutistici per entrambi;

- OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, opera e sviluppa la propria missione nell'E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base e applicata in Oceanografia (fisica, chimica e biologica) Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplorazione, e che promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale e internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;
- OGS opera per definire e valorizzare le risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente e in particolare per lo studio e la sorveglianza del mare, delle aree costiere e del territorio e per la valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici;
- OGS svolge attività nei settori concernenti le protezioni di infrastrutture nazionali critiche di carattere portuale e costiero, nonché studi oceanografici inerenti il controllo delle attività mercantili e portuali e interviene, anche in accordo e coordinamento con altre strutture di ricerca, nelle attività scientifiche delle Scienze della Terra, delle Scienze Polari e degli altri campi in cui le proprie competenze possono contribuire

a produrre conoscenza e a risolvere problemi scientifici, economici e sociali, tenuto anche conto di quanto in materia disposto dal Ministro della Ricerca, di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati, per implementare le attività di OGS individuando nuovi obiettivi di ricerca, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea;

- OGS ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica nel campo della Blue Economy legata ai temi della pesca, dell'acquacoltura, delle biotecnnologie e dello sviluppo sostenibile;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti

finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- coerentemente con la normativa dinanzi citata Area Science Park e OGS hanno pertanto convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un

margine di guadagno;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente accordo di cooperazione, vertente sulle politiche per l'innovazione in tema di *Blue-BioEconomy* per l'area MED, ha a oggetto la mappatura dei trend d'innovazione nel settore della *Blue-Bioeconomy* con specifico riferimento ai seguenti sub-settori d'indagine:

a) **Fishery and Aquaculture**

a1) *Pelagic and Demersal Large-Scale Fisheries* (LSF)

a2) *Small Scale Fisheries* (SSF)

a3) *Marine Finfish aquaculture* (MFA)

a4) *Shellfish aquaculture* (SA)

b) **Blue biotechnology**

b1) *Biofuels*

b2) *Biomonitoring and bioremediation*

c) Blue sustainable development

c1) *Monitoring and Observing systems for Marine Environment.*

c2) *Marine Environmental Technologies*

c3) *Methods and tools for the preservation and management of marine*

ecosystem, reduction of anthropogenic pressure.

2. La cooperazione tra Area Science Park e OGS è, più precisamente, funzionale alla redazione dei seguenti *deliverable* pubblici di progetto:
 I. *deliverable* d.3.2.1: RIS3 *country reports and policy factsheets*;
 II. *deliverable* d.3.2.2: *Synthesis multilevel mapping report and mapping tool*;
 III. *deliverable* d.3.2.3: *Technology and market forecast*.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti

1. Con il presente accordo di cooperazione istituzionale tra Area Science Park e OGS si impegnano reciprocamente a svolgere in sinergia le attività elencate nella tabella che segue, entro le scadenze indicate e suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

ATTIVITÀ	**SCADENZA**	**COMPITI DI AREA SCIENCE PARK**	**COMPITI DI OGS**
Analisi delle RIS3 delle regioni e Stati dell'area MED e redazione dei *country report* e *policy factsheets*	Marzo 2021	- Mappatura delle RIS3 dell'area MED; - studio strategie europee/mediterranee in tema di *blue bioeconomy* (e.g.: BlueMed Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA); - formulazione ipotesi sulle priorità /trend di innovazione in tema di	- Collaborazione nell'individuazione di strategie europee/mediterranee in tema di *blue bioeconomy* rilevanti per il progetto; - Validazione delle ipotesi sulle priorità /trend di innovazione in tema di *bluebioeconomy* nell'area MED;

		bluebioeconomy nell'area MED; - formulazione ipotesi su loro allineamento con i *Sustainable Development Goals* (Agenda 2030); - Stesura dei *deliverable* ufficiali.	- Validazione delle ipotesi sull'allineamento delle priorità con i *Sustainable Development Goals* (Agenda 2030).
Technology Market forecast	Settembre 2021	- Analisi di *Market forecast* sui 3 settori della pesca e acquacultura, delle tecnologie *blue* e del *Blue sustainable development* e sui relativi subsettori; - analisi di *patent intelligence* sui suddetti settori/subsettori; - formulazione ipotesi sugli scenari di mercato e tecnologici futuri; - stesura dei *deliverable* ufficiali.	- Verifica dell' adeguatezza dell'orientamento circa i contenuti del *Market forecast* con particolare riferimento geografico all'area mediterranea e all'allineamento ai *Sustainable Development Goals*; - Verifica dell' adeguatezza dell'orientamento circa i contenuti del *technology forecast* con riferimento geografico all'area mediterranea e all'allineamento ai *Sustainable Development*

			Goals;
			- Validazione delle ipotesi sugli scenari di mercato e tecnologici futuri.
Presentazioni in eventi	Giugno 2022	- Partecipazione a eventi del progetto (a distanza o in presenza) per svolgere delle presentazioni congiunte degli esiti della cooperazione.	- Eventuale partecipazione a eventi del progetto (a distanza o in presenza) per svolgere delle presentazioni congiunte.

ARTICOLO 4

Modalità della collaborazione

1. Ferma restando la facoltà di pervenire a specifici e ulteriori accordi realizzativi degli obiettivi di cui in premessa, le Parti si impegnano a cooperare nello svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del presente accordo avvalendosi del proprio personale e, in particolare, di personale tecnico dedicato, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.
2. Qualora lo svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del presente accordo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.
3. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che

ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

4. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
5. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
6. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.
7. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 5

Risorse finanziarie

1. Il presente accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.
2. Area Science Park si impegna a rimborsare a OGS i costi sostenuti per l'esecuzione del presente accordo, previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel Manuale del Programma MED, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione, entro il limite di euro 12.000,00 (fuori campo IVA) e come segue**:**

- euro 3.000,00 entro il 15 maggio 2021 alla consegna del contributo all'Analisi delle RIS3 delle regioni e stati dell'area MED e alla redazione dei *country report* e *policy factsheets*;
- euro 3.000,00 entro il 15 agosto 2021 alla consegna del contributo alla versione in bozza del *Technology Market forecast*;
- euro 4.000,00 entro il 15 febbraio 2022 alla consegna del contributo alla versione finale del *Technology Market forecast*;
- euro 2.000,00 entro il 15 giugno 2022 per la realizzazione di presentazioni tecniche dei documenti di progetto.

3. L'importo di cui al comma 2 del presente articolo deve intendersi comprensivo anche degli eventuali costi di trasferta che si rendessero necessari affinché il personale di OGS possa presentare i propri contributi tecnici in occasione di convegni o eventi relativi al progetto.

ARTICOLO 6

Referenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park Dott. Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi.
- per OGS Dott. Mounir Ghribi, Direttore ICAP "Servizio di Supporto Tecnico Scientifico per l'Internazionalizzazione, la Comunicazione, l'Alta Formazione e la Promozione della ricerca".

2. I referenti avranno il compito di:

- fissare di comune accordo le scadenze intermedie di esecuzione delle attività elencate nell'art. 3 del presente accordo;

- mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo e per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari.

ARTICOLO 7

Riservatezza

1. Nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tools*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicati per brevità "Informazioni Riservate").
2. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro

dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;

- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto al presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative del presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle

attività attuative del presente accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
7. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo ed eventuali ulteriori accordi collegati già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

ARTICOLO 8

Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di

proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli autori, i risultati delle attività attuative del presente accordo (intendendosi per tali i *deliverable* di progetto di cui all'art. 2, comma 2, del presente accordo), saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti uguali e in ogni caso oggetto di pubblicazione sul sito di progetto e di divulgazione in occasione di pubblici eventi relativi a quest'ultimo.
3. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.
4. Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi e nelle iniziative attuative del presente accordo dichiarino espressamente l'esistenza della cooperazione tra Area Science Park e OGS nelle loro pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

ARTICOLO 9

Pubblicazioni

1. Fermo quanto previsto dall'art.8, comma 2 del presente accordo, in ordine alla pubblicazione dei *deliverable*, Area Science Park e OGS riconoscono che i ricercatori e/o i tecnologi coinvolti nelle attività attuative del presente accordo possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno

preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza.

2. Area Science Park e OGS si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.
3. Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

ARTICOLO 10

Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere

comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.

2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative del presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

ARTICOLO 11

Durata

1. Il presente accordo ha durata dalla sua sottoscrizione fino alla fine del progetto attualmente prevista al 30 giugno 2022.
2. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi tra le Parti resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 12

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Oltre che per inadempimento, il presente accordo potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 13

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative del presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente accordo, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 14

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva

autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.
4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

5. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 15

Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria avente giurisdizione e competenza in materia.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- OGS: ogs@pec.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

1. Il presente accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse

dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

ARTICOLO 18

Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. Il versamento dell'imposta di bollo verrà assolto da ciascuna della Parti per la quota di propria spettanza.
2. Le Parti danno atto che gli importi di cui all'art.5 costituiscono mero rimborso e pertanto il presente atto sarà registrato unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 di data 04 luglio 2001. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Del Negro